

COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 82 Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (IUC - TARI) - ANNO 2015

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **Ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono presenti i signori:

ACCORDINI GIORGIO (Sindaco)
ACCORDINI MADDALENA (Consigliere)
SALZANI MARIAFRANCESCA (Consigliere)
CARRADORI MAURO (Consigliere)
GIACOPUZZI MICHELE (Consigliere)
LONARDI MARIO SIMONE (Consigliere)
MERCÌ DIEGO (Consigliere)
POIESI GIUSEPPE (Consigliere)
CARNERI LEONELLO (Consigliere)
BALLARINI CORRADO (Consigliere)
DEGANI FABIOLA (Consigliere)
SPERI RENZO (Consigliere)
VINCENZI BRUNA (Consigliere)
BATTISTELLA CARLO (Consigliere)
GALVANINI STILIANO (Consigliere)

Sono assenti i signori:

MARCHESINI STEFANO (Consigliere)
DI LEO MASSIMO (Consigliere)

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Favalezza dr.ssa Donatella.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Accordini Giorgio, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

INTERVENTI

SINDACO: Punto n. 5: "Determinazione tariffe taxa rifiuti (IUC-Tari) – anno 2015". Con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la taxa rifiuti, gli introiti devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio che per l'anno 2015 sono 1.123.540,13. I costi da coprire con la parte fissa sono l'83,208879%, i costi da coprire con la parte variabile sono il 16,791121%. La proposta è quella di determinare anche la percentuale a carico delle utenze domestiche e non domestiche come segue: cinquantasette per cento sia come parte fissa che come parte variabile per le utenze domestiche, e quarantatré per cento sia come parte fissa che come parte variabile per le utenze non domestiche. L'anno scorso era il 58,42. Si è visto che le tariffe praticamente grazie anche all'aumento, come si diceva anche prima, delle superfici imponibili, che derivano dagli accertamenti c'è una riduzione nella tariffa in media del due per cento, si va in qualche caso dallo 0,5 al 3,5% rispetto all'anno precedente. Si è cercato di fare in modo che nessuno avesse degli aumenti e che le riduzioni fossero più omogenee possibile. Ci sono interventi?

BATTISTELLA: Mi sembra di ricordare di essermi astenuto sul piano finanziario. Non vorrei sbagliarmi. Mi pare, perché ci sono anche altri interventi possibili per riuscire, secondo me, ad abbassare la Tari. Quindi mi astengo anche qua.

SINDACO: Allora chi è d'accordo con la delibera ad oggetto "Determinazione tariffe della taxa rifiuto TARI alzi la mano? Quattordici. Contrari? Nessuno. Astenuto? Battistella. Chi è d'accordo sull'immediata eseguibilità? Tredici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due. Battistella e Galvanini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Taxa sui Rifiuti (IUC – TARI);

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella suddetta legge nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che la nuova taxa:

- ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- ai sensi dei commi 650 e 651, le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e nella commisurazione delle tariffe, il Comune, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.LGS. 13/01/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che è necessario, per giungere alla determinazione delle tariffe definire, quanto segue:

- a) *le voci di costo e la relativa percentuale della parte da coprire con la quota fissa nonché della parte da coprire con la quota variabile;*
- b) *nell'ambito della parte fissa e della parte variabile, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;*
- c) i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente potenziale di produzione), Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno);

DATO ATTO che il comma 683 della citata legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015;

PRESO ATTO che, conformemente a quanto indicato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati, previsto per l'anno 2015 è di € 1.123.540,13;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 18 del Regolamento di cui sopra stabilisce che il Consiglio Comunale quantifichi annualmente una tariffa giornaliera forfetaria differenziata per la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati prodotti durante manifestazioni, sagre, spettacoli, attrazioni e ambulanti occasionali distinti nelle seguenti categorie:

- a. sagre, manifestazioni, spettacoli e attrazioni senza scopo di lucro
- b. sagre e manifestazioni con somministrazioni di cibi e bevande
- c. sagre e manifestazioni senza somministrazioni di cibi e bevande
- d. spettacoli e attrazioni senza somministrazioni di cibi e bevande
- e. ambulanti occasionali che somministrano cibi e bevande
- f. ambulanti occasionali che non somministrano cibi e bevande;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2014, con la quale sono state determinate le tariffe dell'anno 2014;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.

448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 151 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti infine:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
- - lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Funzionari interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Essendo presenti n. 14 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 15, su 17 componenti.

Assenti n. 2 consiglieri (Marchesini Stefano e Di Leo Massimo)

Votanti n. 14. Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 14 consiglieri. Contrari: nessuno. Astenuti: n. 1 consigliere (Battistella)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare la percentuale della parte fissa e della parte variabile della tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione del ciclo rifiuti urbani per l'anno 2015 come segue:
 - costi da coprire con la parte fissa 83,208879%
 - costi da coprire con la parte variabile 16,791121%;
3. di determinare la percentuale a carico delle utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - parte fissa: costi da coprire con entrate da utenze domestiche 57%
 - parte fissa: costi da coprire con entrate da utenze non domestiche 43%
 - parte variabile: costi da coprire con entrate da utenze domestiche 57%
 - parte variabile: costi da coprire con entrate da utenze non domestiche 43%
4. di determinare il coefficiente Ka di legge, come segue:

Numero componenti del nucleo familiare o convivenza	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti famiglia
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

5. di determinare il coefficiente Kb di legge, come segue:

Numero componenti del nucleo familiare o convivenza	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

6. di determinare, con riferimento alle tabelle 3a e 4a del D. Lgs. 158/99, per il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione rifiuti) il valore medio dei valori previsti per il Nord d'Italia e quindi come segue:

Categoria	Kc Coefficiente potenziale di produzione rifiuti
1 musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,54
2 cinematografi e teatri	0,37
3 autorimesse magazzini senza vendita diretta	0,56

Categoria	kc Coefficiente potenziale di produzione rifiuti
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82
5 stabilimenti balneari	0,51
6 Esposizioni, autosaloni	0,43
7 alberghi con ristorante	1,42
8 alberghi senza ristorante	1,02
9 case di cura e riposo	1,13
10 ospedali	1,18
11 uffici, agenzie, studi professionali	1,30
12 banche ed istituti di credito	0,58
13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,20
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46
15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappellifici, ombrellifici e negozi di antiquariato	0,72
16 banchi di mercato beni durevoli	1,44
17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29
18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93
19 carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,25
20 attività industriali con capannoni di produzione	0,65
21 attività artigianali con produzione beni specifici	0,82
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	7,60
23 mense, birrerie, amburgherie	6,24
24 bar, caffè, pasticcerie	5,13
25 supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
26 plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23
28 ipermercati di generi misti	2,15
29 banchi di mercato generi alimentari	5,21
30 discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1,48

7. di determinare, ai sensi del Regolamento vigente e con riferimento alle tabelle 3a e 4a del D. Lgs. 158/99, per il coefficiente Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno) il valore massimo previsto sempre per il Nord d'Italia e quindi come segue:

Categoria	kd Coefficiente di produzione in kg./mq. anno
1 musei, biblioteche, scuole, associazioni	5,50
2 cinematografi e teatri	3,50
3 autorimesse magazzini senza vendita diretta	4,90

Categoria	kd Coefficiente di produzione in kg./mq. anno
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5 stabilimenti balneari	5,22
6 Esposizioni, autosaloni	4,22
7 alberghi con ristorante	13,45
8 alberghi senza ristorante	8,88
9 case di cura e riposo	10,22
10 ospedali	10,55
11 uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12 banche ed istituti di credito	5,03
13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappellifici, ombrellifici e negozi di antiquariato	6,81
16 banchi di mercato beni durevoli	14,58
17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19 carrozzerie, autofficine, elettrauto	11,55
20 attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21 attività artigianali con produzione beni specifici	8,91
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	78,97
23 mense, birrerie, amburgherie	62,55
24 bar, caffè, pasticcerie	51,55
25 supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26 plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56
28 ipermercati di generi misti	22,45
29 banchi di mercato generi alimentari	56,78
30 discoteche, night club, spettacolo viaggiante	15,68

8. di dare atto che, in seguito all'applicazione dei suddetti parametri, vengono fissate le seguenti tariffe:

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA

Numero componenti	Euro/mq
1	0,53
2	0,62
3	0,70
4	0,76
5	0,82
6 o più	0,86

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE

Numero componenti	Euro
1	9,44
2	18,89
3	23,61
4	30,69
5	37,78
6 o più	43,68

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Euro/mq	
	Parte fissa	Parte variabile
1 musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,71	0,14
2 cinematografi e teatri	0,48	0,09
3 autorimesse magazzini senza vendita diretta	0,73	0,13
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,07	0,19
5 stabilimenti balneari	0,67	0,14
6 Esposizioni, autosaloni	0,56	0,11
7 alberghi con ristorante	1,86	0,35
8 alberghi senza ristorante	1,33	0,23
9 case di cura e riposo	1,48	0,27
10 ospedali	1,54	0,28
11 uffici, agenzie, studi professionali	1,70	0,33
12 banche ed istituti di credito	0,76	0,13
13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,57	0,30
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,91	0,39
15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappellifici, ombrellifici e negozi di antiquariato	0,94	0,18
16 banchi di mercato beni durevoli	1,88	0,38
17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,69	0,32
18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,22	0,22
19 carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,63	0,30
20 attività industriali con capannoni di produzione	0,85	0,20
21 attività artigianali con produzione beni specifici	1,07	0,23
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	9,93	2,07
23 mense, birrerie, amburgherie	8,15	1,64
24 bar, caffè, pasticcerie	6,70	1,35
25 supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,12	0,60
26 plurilicenze alimentari e/o miste	2,72	0,56

Categoria	Euro/mq	
	27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,06
28 ipermercati di generi misti	2,81	0,59
29 banchi di mercato generi alimentari	6,81	1,49
30 discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1,93	0,41

9. di stabilire un tributo giornaliero forfetario, in base all'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prodotti durante manifestazioni, sagre, spettacoli, attrazioni e ambulanti occasionali, distinti nelle seguenti categorie, come segue:
- a- sagre, manifestazioni, spettacoli e attrazioni senza scopo di lucro:
ESENTI
 - b- sagre e manifestazioni con somministrazioni di cibi e bevande:
€ 15,00/giorno
 - c- sagre e manifestazioni senza somministrazioni di cibi e bevande:
€ 7,50/giorno
 - d- spettacoli e attrazioni senza somministrazioni di cibi e bevande:
€ 5,00/giorno
 - e- ambulanti occasionali che somministrano cibi e bevande:
€ 7,50/giorno
 - f- ambulanti occasionali che non somministrano cibi e bevande:
€ 5,00/giorno
10. di dare atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione c. 13 art. 14 D. L. del 6.12.2011 n. 201;
11. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ed alla normativa vigente;
12. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.LGS. 446/1997;
13. di dare atto che il presente provvedimento potrebbe essere oggetto di variazioni, nel caso in cui la Legge di Stabilità 2015, in fase di stesura ed approvazione da parte dello Stato, adotti ulteriori e diverse disposizioni in merito al tributo;
14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la necessità di provvedere con urgenza per quanto richiamato in premessa stante l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015

Essendo presenti n. 14 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 15, su 17 componenti.

Assenti n. 2 consiglieri (Marchesini Stefano e Di Leo Massimo)

Votanti n. 13. Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 13 consiglieri. Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 2 consiglieri (Battistella, Galvanini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lvo 267/2000.

COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (IUC - TARI) - ANNO 2015

CONSIGLIO COMUNALE

DEL _____

PUNTO N. _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vengono espressi i seguenti pareri:

PARERE TECNICO

la sottoscritta Cagliari rag. Marisa esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di quanto previsto nella presente proposta in deliberazione.

San Pietro in Cariano, li 15/12/14



Il Responsabile dell'Ufficio

Cagliari rag. Marisa

[Handwritten signature]

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Ugolini rag. Marta, Responsabile Area Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di quanto previsto nella proposta di deliberazione in oggetto, prenotando provvisoriamente all'intervento n. _____ ex cap. _____ del bilancio d'esercizio in corso la somma di € _____, necessaria allo scopo con impegno di spesa n. _____

(oppure, se la delibera non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si sostituisce la precedente frase con la seguente)

La sottoscritta Ugolini rag. Marta, Responsabile Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.), precisa che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Pietro in Cariano, Li 22/10/2014



Il Responsabile dell'Ufficio
Ugolini rag. Marta

[Handwritten signature]

